

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO AGLI ENTI LOCALI

RELAZIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE RECANTE NORME INTEGRATIVE DELLA
LEGGE REGIONALE 21.2.1972, N° 2 SUL FUNZIONAMENTO DE-
GLI ORGANI DI CONTROLLO.

Con la legge regionale 21.1.1972, n. 2, sono state approvate le norme per il funzionamento degli organi di controllo della Regione sugli atti degli enti locali. La legge predetta, conformemente al principio del decentramento stabilito dall'art. 20 dello Statuto, ha ripartito la competenza tra Comitato regionale e le Sezioni decentrate avendo riguardo agli atti dei Comuni, delle Province e dei Consorzi previsti dagli articoli 55 e seguenti della legge 10.2.1953, n. 62, e agli atti degli enti pubblici ospedalieri regolati dalla legge 12.2.1968, n. 132, vale a dire con riferimento alle leggi statali già regolanti la materia.

Successivamente sono intervenuti i decreti delegati di trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato nelle materie contemplate dall'art. 117 della Costituzione. E, mentre in alcuni di tali decreti (come ad esempio quello in materia di beneficenza 13.1.1972, n. 9) è espressamente statuito che la vigilanza e la tutela sugli enti comunali di assistenza e sulle altre istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza sono esercitate dall'organo regionale di controllo previsto dall'art. 130 della Costituzione, in altri decreti (come ad esempio quello in materia di agricoltura 15.1.1972, n. 11) viene stabilito che sono trasferite alle Regioni anche le funzioni di vigilanza e di tutela in ordine agli enti, consorzi, istituzioni e organizzazioni locali, senza alcuna specificazione dell'organo regionale di controllo previsto dal citato art. 130 della Costituzione.

Analoga situazione si riscontra nella legge 6.X.1971, n. 853 per il riferimento della Cassa per il Mezzogiorno. Con l'art. 4 di que-

REGIONE PUGLIA

sta legge sono trasferite alle Regioni le attribuzioni di competenza del Comitato dei Ministri e del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, del Ministero dei lavori pubblici e del Ministero dell'industria relative ai Consorzi per le aree e i nuclei di sviluppo industriale, tra cui quelle di vigilanza e di tutela prima esercitate dal Ministro dell'industria, tramite l'apposita Commissione Ministeriale di vigilanza, senza alcuna specificazione dell'organo regionale di controllo.

Ritiene la Giunta regionale che, secondo l'ampia dizione dell'art. 130 della Costituzione, che attribuisce ad un organo della Regione il controllo sugli atti delle Province, dei Comuni e degli altri enti locali, tutte le funzioni di controllo sugli atti di tutti gli enti locali territoriali e non debbano essere esercitate dal predetto organo di controllo, dal momento in cui le materie sono attribuite alla competenza della Regione e ciò in armonia sia al disposto dell'art. 130 Cost. che al principio della economia delle strutture pubbliche.

Pertanto sono da attribuire agli organi regionali di controllo, osservando il principio di ripartizione delle competenze stabilito dalla legge regionale, tutte le funzioni di controllo demandate alla Regione, previste sia da leggi delegate o da altre leggi statali di attribuzione di competenze degli organi dello Stato (Consorzi di aree industriali), sia previste da altre leggi dello Stato che attribuiscono competenza nella materia (Consorzi di strade vicinali di uso pubblico) o da leggi regionali emanate o emanande (Comunità montane ecc.). Da qui la presente proposta intesa a sostituire l'art. 1 della legge regionale sui controlli.

L'Assessore

Leonardo Br. Aprile

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO AGLI ENTI LOCALI

DISEGNO DI LEGGE

RECANTE NORME INTEGRATIVE DELLA LEGGE REGIONALE 21/2/1972

N° 2, SUL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DI CONTROLLO.

ARTICOLO UNICO

L'art. 1 della legge regionale 21/2/1972 n° 2 sul funzionamento degli organi di controllo è sostituito con il seguente articolo. Nella Regione Puglia il controllo sugli atti delle Province, dei Comuni e di tutti gli altri enti locali che esercitano funzioni nell'ambito delle materie trasferite o comunque attribuite alla Regione è esercitato :

a) dal Comitato regionale con sede in Bari per il controllo sugli atti delle Province, dei Consorzi a partecipazione di Amministrazioni provinciali, degli enti pubblici ospedalieri regionali, dei Consorzi per le aree e i nuclei di sviluppo industriale e degli altri enti locali pubblici che esercitano la loro attività oltre i limiti della circoscrizione provinciale;

b) dalle sezioni provinciali con sede nei capoluoghi delle Province di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto, per il controllo sugli atti dei Comuni, dei Consorzi di Comuni, comprese le Comunità montane, degli enti pubblici ospedalieri provinciali e di zona, dei Consorzi agrari provinciali, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, degli enti comunali di assistenza, dei Patronati scolastici e dei Consorzi provinciali di Patronati scolastici, dei consorzi di strade vicinali di uso pubblico e di tutti gli altri enti locali pubblici che esercitano la loro attività entro i limiti della circoscrizione della rispettiva provincia.

Il Comitato e le sezioni sono costituite con decreti del Presidente della Giunta Regionale.

Con decreti del Presidente della Giunta regionale, su proposta

REGIONE PUGLIA

della Giunta regionale, sono attribuite agli organi regionali di controllo, secondo i principi di ripartizione delle competenze stabilite nel presente articolo, le funzioni di controllo sugli atti di altri enti pubblici locali disciplinati da leggi dello Stato o da leggi regionali.

La presente legge è dichiarata urgente a norma del combinato disposto dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 60 dello Statuto della Regione Puglia ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.